

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 033/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella Riunione tenutasi in Roma il 23 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Daniele Cantini, – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANCINO NICOLA SEGUITO GARA MESSINA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 7.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV dell'8.10.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Ischia Isola Verde S.r.l. di Ischia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. ANCONA 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALLUS MARCO SEGUITO GARA ANCONA/MACERATESE DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Ancona 1905 S.r.l. di Ancona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DAVIDE BIRASCHI SEGUITO GARA LIVORNO/AVELLINO DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 28 del 13.10.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. di Avellino. Dispone addebitarsi tassa reclamo.

IL COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 27.10.2015 INFLITTA AL SIG. ANGELO PALMAS SEGUITO GARA PONTEDERA/RIMINI DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Rimini 1912 S.r.l. di Rimini riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Angelo Palmas nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 23 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio